

Ricorso proposto il 24 settembre 2014 — TV1/Commissione**(Causa T-700/14)**

(2014/C 409/81)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: TV1 GmbH (Unterföhring, Germania) (rappresentanti: C. Scherer-Leydecker, J. Mey e A. Rausch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione di aggiudicazione della Commissione europea relativa al lotto IV del bando di gara PO/2014-03/A4 e annullare le decisioni della convenuta di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto a favore della ricorrente, comunicate il 25 luglio 2014, nonché la decisione della convenuta di assegnare l'appalto per il lotto IV a un'altra impresa, comunicata il 1° agosto 2014;
- annullare il contratto di prestazione di servizi stipulato con l'aggiudicazione o in seguito ad essa;
- condannare la convenuta alle spese, comprese le eventuali spese giudiziarie, i compensi eventualmente dovuti ai periti e le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno nonché il compenso dell'avvocato;
- chiedere alla ricorrente, mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre i documenti relativi all'aggiudicazione ed altri documenti pertinenti e consentire alla ricorrente il pieno accesso agli atti in precedenza negatole.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'offerta anormalmente bassa dell'impresa aggiudicataria

La ricorrente addebita alla Commissione di non aver effettuato un attento esame dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, la quale, a suo avviso, si presenta in modo manifesto come anormalmente bassa, e di non aver escluso tale offerta o l'offerente dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto. Così facendo, la Commissione avrebbe violato l'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012⁽¹⁾ in combinato disposto con l'articolo 151 del regolamento n. 1268/2012⁽²⁾, nonché il dovere di buona amministrazione derivante dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che i documenti di gara sarebbero viziati da errori

La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di non aver rispettato i principi in materia di appalti, in particolare il principio della parità di trattamento e il principio di non discriminazione, di non aver garantito una concorrenza leale e di aver violato l'articolo 102 del regolamento finanziario dell'Unione europea.

A tal riguardo la ricorrente sostiene che la Commissione non ha rispettato i requisiti previsti dall'articolo 105 del regolamento finanziario dell'Unione europea in base al quale i documenti di gara devono essere completi, chiari e precisi.

3. Terzo motivo, vertente sull'erronea valutazione dell'offerta dell'impresa aggiudicataria

A tal riguardo la ricorrente afferma che la valutazione dell'offerta dell'impresa aggiudicataria non soddisfa l'obbligo di motivazione, è fondata su fatti erroneamente accertati nonché su manifesti errori di valutazione e su uno sviamento di potere.

4. Quarto motivo, vertente sull'erronea valutazione dell'offerta della ricorrente

La ricorrente afferma inoltre che le informazioni della Commissione riguardanti l'offerta della ricorrente non soddisfano l'obbligo di motivazione e che la Commissione nel valutare l'offerta della ricorrente è incorsa in errori manifesti di valutazione.

⁽¹⁾ Regolamento (EU, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

Ricorso proposto il 3 ottobre 2014 — Marine Harvest/Commissione

(Causa T-704/14)

(2014/C 409/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvegia) (rappresentante: R. Subiotto, QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 23 luglio 2014, nel caso COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol (articolo 14, paragrafo 2, proc.);
- in subordine, annullare le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;
- in ulteriore subordine, ridurre considerevolmente le ammende inflitte alla Marine Harvest con tale decisione;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese sostenute dalla Marine Harvest relative al procedimento e adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest avrebbe dovuto notificare la sua acquisizione di una partecipazione del 48,5 % nella Morpol nel dicembre 2012 (in prosieguo: l'«acquisizione di dicembre 2012»), ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, e non avrebbe dovuto acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l'autorizzazione rispetto a tale elemento dell'operazione globale; vengono con ciò negati il carattere di unitarietà dell'acquisizione di dicembre 2012 e della successiva offerta al pubblico prevista da detta acquisizione, conformemente alla normativa norvegese sulle acquisizioni pubbliche, e l'applicabilità alle stesse dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, operazioni che la Marine Harvest ha sempre inteso effettuare rapidamente in modo da acquisire il pieno controllo della Morpol.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione è inficiata da errori di diritto e di fatto, in quanto vi si afferma che la Marine Harvest ha commesso la negligenza di non rispettare l'obbligo di notifica dell'acquisizione di dicembre 2012 e di acquisire la titolarità del 48,5 % delle azioni della Morpol senza prima aver ricevuto l'autorizzazione per tale elemento dell'operazione globale, non tenendo in conto così che la Marine Harvest non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che l'acquisizione di dicembre 2012 e la successiva offerta al pubblico, da un punto di vista oggettivo o soggettivo, non rientravano nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.